

## **TI\_GERICHTE 15.2021.109 vom 14. Januar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.109)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.109 du 14 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.109 del 14 gennaio 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

gennaio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 8 ottobre 2021 e sull' "integrazione" 25 ottobre 2021 di RI 1 IT-\_\_\_\_\_ (per notifica: ) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Lugano , o meglio contro il prelievo di € 280'000.– sul conto di lei presso PI 1 (n. \_\_\_\_\_-02) e contro il successivo stato di riparto definitivo emesso il 6 ottobre 2021 a favore del gruppo n. 2 (es. n. \_\_\_\_\_, ecc.); ritenuto in fatto: A. Nell'ambito di 45 esecuzioni promosse dai creditori formanti il gruppo n. \_\_\_\_\_ (ora n. 2) (es. n. \_\_\_\_\_, ecc.) nei confronti dell'avv. RI 1, il 27 febbraio 2017 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli attestati di carenza beni (ACB), indicandovi di non aver rinvenuto beni né redditi pignorabili. B. Con sentenza 15.2017.19 del 13 aprile 2017, la scrivente Camera ha annullato gli attestati di carenza beni e retrocesso l'incarto all'Ufficio affinché procedesse a emettere il verbale di pignoramento, menzionandovi i beni già pignorati in via provvisoria (e segnatamente un conto bancario dell'escussa presso l'PI 1) ed eventualmente altri attivi che avesse reperito dopo aver interrogato la debitrice o anche in sua assenza qualora quest'ultima, regolarmente avvisata, non avesse assistito al pignoramento e non vi si fosse fatta rappresentare. L'UE è stato inoltre incaricato di verificare tutte e le 45 esecuzioni in punto all'esistenza di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse. C. Il

#### **E. 17**

maggio 2017 l'UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento, cui ha allegato la lista delle 56 esecuzioni pervenute allo stadio della prosecuzione fino a quel momento, e con cui ha convocato l'escussa presso l'Ufficio per il 7 giugno 2017 in vista dell'esecuzione del pignoramento, poi eseguito d'ufficio in sua assenza il successivo 11 luglio. Il 7 settembre 2017 l'UE ha inviato a RI 1 nove nuovi avvisi di partecipazione a quel pignoramento delle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Il giorno successivo, l'UE ha emesso il verbale del pignoramento, con cui ha accertato che l'unico attivo pignorabile è il saldo del conto corrente dell'escussa (rubrica "STUDIO") presso l'PI 1, di circa fr. 14'536.–. Il verbale è stato notificato all'escussa il 18 settembre 2017. I ricorsi 18 e 28 settembre 2017 inoltrati dall'escussa contro gli avvisi di partecipazione al pignoramento sono stati respinti dalla Camera nella misura della loro ammissibilità (sentenza 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017, contro la quale RI 1 ha ricorso invano al Tribunale federale (sentenza 5A\_960/2017 del 7 dicembre 2017). D. Il ricorso di RI 1 contro la comunicazione 27 settembre 2017 delle domande di realizzazione nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è stato pure respinto da questa

Camera con decisione 15.2017.71 del 15 gennaio 2018, impugnata senza successo al Tribunale federale (sentenza 5A\_120/2018 del 13 febbraio 2018). E. La Camera ha ancora respinto il ricorso di RI 1 contro il provvedimento 16 marzo 2018 con cui l'UE aveva invitato l'PI 1 a versare la somma di fr. 14'536.– pignorata sulla rubrica "STUDIO" (sentenza 15.2018.31 del 22 maggio 2018). F. Il 6 aprile 2018, l'UE ha eseguito un nuovo pignoramento a favore del gruppo n. 2 dei conti n. \_\_\_\_\_02 (di € 391'976.– al 31 ottobre 2017) e n. \_\_\_\_\_-60 E (di € 54'000.–) presso l'PI 1, nonché di tre altri conti presso l'PI 2 (di € 1'980'343.85, € 2'061.85 e fr. 24.95 all'8 dicembre 2017), tutti posti sotto sequestro penale (doc. 2 accluso al ricorso integrativo). G. Il 4 maggio 2018 l'UE ha emesso il conteggio finale per il gruppo n. 1, che dispone la ripartizione del ricavo netto (di fr. 14'154.20) della somma depositata sulla rubrica "STUDIO" a favore dei creditori privilegiati del gruppo (n. 1). D'altronde, l'UE ha effettuato lo stesso giorno a favore delle 65 esecuzioni che compongono il gruppo n. 1 un pignoramento complementare d'ufficio (giusta l'art. 145 LEF) dei beni pignorati a favore del gruppo n. 2 (composto di 21 esecuzioni). Il gruppo n. 2 contava così 86 esecuzioni per oltre fr. 280'000.– complessivi. H. Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, il 9 maggio 2018 l'UE ha emesso il nuovo verbale di pignoramento. I. L'ulteriore ricorso di RI 1 contro il provvedimento del 16 marzo 2018 (sopra ad E) è stato dichiarato inammissibile da questa Camera con sentenza 15.2018.49 del 13 giugno 2018, con cui è stato respinto anche il ricorso contro il provvedimento del 4 maggio 2018 di reiezione della richiesta di liberare il conto rubricato "STUDIO" e contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018. I ricorsi inoltrati dall'escussa al Tribunale federale sono stati dichiarati inammissibili (sentenze 5A\_610/2018 del 13 agosto 2018 e 5A\_8/2019 del 31 gennaio 2019). L. A domanda dell'UE, il 20 agosto 2021 il Procuratore generale del Canton Ticino l'ha informato che solo le relazioni bancarie presso l'PI 2 risultavano ancora sotto sequestro penale. L'UE ha allora chiesto e ottenuto dall'PI 1 il versamento di fr. 288'094.45, allestendo e inviando poi il 6 ottobre 2021 alla debitrice e ai creditori lo stato di riparto definitivo della somma in questione, che ha permesso di disinteressare tutti i creditori del gruppo n. 2 (e pertanto anche del gruppo n. 1). M. Con ricorso dell'8 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un ricorso contro il prelievo di € 280'000.– circa dal suo conto presso l'PI 1, che ha affermato di aver scoperto fortuitamente dall'ultimo estratto patrimoniale, e ne ha chiesto la restituzione previa sospensione cautelare urgente del prelievo. N. Mediante osservazioni del 15 ottobre 2021, l'UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto sospensivo e ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l'art. 9 cpv. 2 LPR. O. Il 25 ottobre 2021, RI 1 ha presentato un "integrazione al [suo] ricorso" con rinnovata istanza cautelare di sospensione del prelievo, postulando inoltre l'accertamento della nullità assoluta "degli atti esecutivi UE posti in essere nel 2019" in relazione alla somma in questione, protestate tasse, spese e ripetibili. P. Con "contro-deduzioni" del 30 ottobre 2021, RI 1 si è determinata sulle osservazioni dell'UE, ribadendo le proprie conclusioni. Q. In adempimento del termine impartito il 22 novembre 2021 dal giudice delegato della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la ricorrente ha inoltrato all'UE una versione emendata del ricorso e delle "contro-deduzioni" priva delle più gravi contumelie. Considerato in diritto:

1. I due ricorsi e le contro-deduzioni sono indirizzate al "Giudice della ricasazione (art. 48a cpv. 2 LOG, art. 51 CPC) Camera esecuzioni fallimenti". La ricorrente non ha però formulato una domanda di ricasa né fornito una motivazione. Nulla osta pertanto a che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) tratti i ricorsi nella sua

composizione plenaria ordinaria. 2. Nel primo ricorso, RI 1 si duole di non essere stata informata né dall'UE né dalla banca del prelievo di circa € 280'000.– dal suo conto, che afferma di aver scoperto leggendo l'ultimo estratto conto. 2.1 La ricorrente non cita però alcuna norma che le avrebbe garantito un'informazione preventiva. Sapeva da tempo che il pignoramento era diventato definitivo già a metà del 2018 (sopra ad I) e quindi che se il sequestro penale fosse decaduto l'UE avrebbe prelevato dal conto quanto necessario a pagare i creditori pignoranti. Comunque sia, l'UE gliel'ha comunicato con l'intimazione, il 6 ottobre 2021, dello stato di ripartizione. 2.2 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il sequestro ordinato successivamente da questa Camera a favore di PI 3 il 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) non osta al prelievo incriminato poiché non conferisce al creditore alcun diritto preferenziale (art. 281 LEF a contrario), e ad ogni modo spetterebbe semmai a lui e non a lei lamentarsi del provvedimento dell'UE. La domanda di (parziale) proseguimento dell'esecuzione (n. \_\_\_\_\_) promossa da PI 3 a convalida del sequestro, depositata il 4 novembre 2021, è successiva alla scadenza del termine di trenta giorni per partecipare al gruppo n. 2 (v. sopra ad F). Al momento dell'esecuzione del (nuovo) pignoramento essa andrà pertanto a costituire un nuovo gruppo di pignoramento, che potrà vertere so-lo sulla parte dei beni pignorati non necessaria a disinteressare i creditori del gruppo n. 2 (art. 110 cpv. 3 LEF). 2.3 La stessa ricorrente ritiene inutile entrare nel merito della sua tesi azzardata e inutilmente offensiva, secondo cui il sequestro decretato a favore di PI 3 sarebbe assolutamente nullo, arbitrario e aberrante, mentre le firme sulle sentenze con cui il Tribunale federale ha respinto i suoi ricorsi contro le decisioni di questa Camera relative a tale sequestro (5A\_609/2019 del 22 dicembre 2020 e 5A\_798/2019) sarebbero state falsificate dall'avv. \_\_\_\_\_, al quale la ricorrente attribuisce addirittura l'assassinio del giudice federale Hans Georg Seiler. Il carattere manifestamente querulomane delle sue allegazioni le rendono del resto irricevibili, per tacere del fatto che se il sequestro fosse nullo, verrebbe meno l'unico argomento addotto a sostegno del ricorso. 2.4 Le accuse gratuite e infamanti che nelle sue "contro-deduzioni" RI 1 rivolge al Procuratore generale del Cantone Ticino e ribadisce all'indirizzo dell'Ufficiale supplente dell'UE sono inammissibili. Non si entra pertanto nel merito di tale atto. Ad ogni modo, non ha nulla d'"illogico o surreale" che a un sequestro penale decretato nel 2011 e della cui decadenza la CARP ha dato atto il 22 luglio 2019 – confermando le comunicazioni 24 giugno e 17 luglio 2019 del Procuratore generale – possa seguire un nuovo sequestro penale, decretato da un altro Procuratore pubblico il 21 ottobre 2019. 3. Nel secondo ricorso, RI 1 rimprovera all'UE di aver prelevato fr. 11'000.– in più della sua "illecita" decisione del 18 luglio 2019 quell'atto (doc. 1 accluso all' "integrazione al ricorso"). 3.1 Omette di precisare che in quell'atto l'UE ha solo indicato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2 era stato eseguito "per un importo complessivo a tutt'oggi di fr. 278'000.– ca. (oltre interessi e spese)". Non contesta per avventura che al momento dell'ultima realizzazione, ovvero del trasferimento dei fr. 288'094.45 sul conto dell'UE, l'importo totale dei crediti inclusi nel gruppo n. 2 ammontava a tale cifra, tenuto conto degli interessi e delle spese esecutive maturati fino a quella data (art. 12 cpv. 2 e 144 cpv. 4 LEF; DTF 116 III 58 consid. 2/b e sentenza 5A\_47/2020 del 6 maggio 2020 consid. 5). La censura è pertanto senza valore. 3.2 La ricorrente contesta l'esistenza di un atto di dissequestro del conto da parte del Ministero pubblico, ma ammette che il sequestro sia decaduto, come confermato dalla Corte di appello e di re-visione penale (CARP) nella decisione

luglio 2019. Nulla quindi impediva (più) il prelievo e la ripartizione contestati. 3.3 Il fatto poi che nel 2018 i fondi erano posti sotto sequestro penale già dal 2011 non ne ostava al pignoramento, anche senza un previo “co-sequestro” (DTF 93 III 93 consid. 3), ma solo alla realizzazione e alla distribuzione (art. 44 LEF; DTF 131 III 657 consid. 3.2), finché ne rimanevano possibili la confisca o la restituzione giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa (DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880 segg. n. 48c consid. 5). La censura, co munque sia, è ampiamente tardiva. La validità del verbale di pignoramento è infatti stata confermata con una decisione definitiva della Camera (sopra ad I) e non può quindi più essere rimessa in discussione (v. sentenze della CEF 15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del 15 gennaio 2018 pagg. 2-3 ). 3.4 La ricorrente eccepisce la perenzione delle esecuzioni facendo valere che i creditori non hanno presentato la domanda di realizzazione nel termine dell’art. 116 LEF indicato sul verbale di pignoramento (doc. 2), fingendo di dimenticare che per il denaro contante, gli averi depositati sul conto dell’ufficio d’esecuzione e i crediti pagati dal terzo debitore all’ufficio (ciò che equivale alla loro realizzazione: DTF 73 III 71 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A\_728/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.3; pure Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 e n. 3 ad art. 116 LEF ) una realizzazione non è necessaria, purché siano in valuta svizzera, prima di poter essere ripartiti tra i creditori, sicché in queste ipotesi è superflua una domanda di realizzazione – come esplicitamente indicato sul verbale di pignoramento al n. 2 delle “spiegazioni” – ed è pertanto esclusa una perenzione delle esecuzioni nel senso dell’art. 121 LEF (sentenze della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 5 e 15.2020.65 del 23 settembre 2020 pag. 3, in cause in cui RI 1 era patrocinatrice). La censura è di conseguenza infondata. 3.5 La ricorrente allude ancora a una perenzione delle esecuzioni del gruppo n. 2 nel senso degli art. 88 cpv. 2 e 115 cpv. 3 LEF, ma senz’alcuna motivazione. La doglianza è irricevibile (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) . 3.6 Infine, il verbale (interno) delle operazioni di pignoramento del 20 dicembre 2017 (doc. 4), in base al quale la ricorrente sostiene che i conti dell’PI 2 e dell’PI 1 non sarebbero stati pignorati, tranne la rubrica “\_\_\_\_\_” del secondo per fr. 14’536.–, è un atto solo interlocutorio. Come risulta dal verbale (definitivo) del pignoramento a favore del gruppo n. 2 emesso il 9 maggio 2018, il 6 aprile 2018 l’UE ha pignorato le altre due rubriche del conto aperto presso l’PI 1 oltre a quello dell’PI 2 (doc. 2, pag. 11). Impugnato senza successo dalla ricorrente, il pignoramento è definitivo (sopra ad I). Non può essere rimesso in discussione in questa sede. 4. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto. 5. La ricorrente è già stata richiamata più volte in ragione del suo contegno gravemente oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti (sentenze della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1; 15.2015.2 del 24 giugno 2016 consid. 6.3/a; 15.2018. 31 del 22 maggio 2018 pag. 2; 15.2020.80 del 17 dicembre 2020, consid. 2.2), senza sortire esiti durevoli, come dimostrano i ricorsi in esame ed altri ancora pendenti (v. anche la sentenza odierna nella causa n. 15.2021.63). Non bastando più i richiami al rispetto delle convenienze. RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra formalità ove conterranno impropri verso autorità o controparti. 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1.

Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz'altra formalità ove conterranno impropri verso autorità o controparti. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione all' . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.